



Bruxelles, 13.11.2015
C(2015) 7802 final

**Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
SA.36080 (2013/NN-2) - Prestiti agevolati alle imprese danneggiate dai
terremoti del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto**

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (la "Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del regime in esame, in quanto ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con decisione C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012¹ (la "decisione iniziale"), la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE il regime di aiuti SA.35482 (2012/N) – Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo".

¹ Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 relativa al caso SA.35482 (2012/N) (GU C 31 del 2.2.2013, pag. 2), testo integrale disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

S.E. Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I-00135 Roma

- (2) Con decisione C(2015) 2891 final, del 5 maggio 2015², la Commissione ha prorogato di un anno, fino al 29 maggio 2017, la durata stabilita nella decisione iniziale per quanto riguarda l'Emilia Romagna e Lombardia.
- (3) Con lettera del 15 gennaio 2013, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, un regime di aiuti in forma di credito agevolato a favore delle imprese che hanno subito danni in seguito agli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo successivo alla calamità naturale (SA.36080 (2013/N)).
- (4) Con lettera del 12 marzo 2013 la Commissione ha informato le autorità italiane che, poiché la misura notificata era stata eseguita prima di essere approvata dalla Commissione, il caso era stato trasferito al registro degli aiuti NN (non notificati). Nella stessa lettera le autorità italiane sono state informate anche della decisione di dividere il fascicolo nel caso SA.36080 (2013/NN), relativo ai settori non agricoli³, e nel caso SA.36080 (2013/NN-2), relativo esclusivamente al settore agricolo.
- (5) La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane il 30 luglio 2013, il 20 febbraio 2014 e il 23 giugno 2015. Le autorità italiane hanno risposto all'ultima richiesta con lettera del 28 luglio 2015, informando tra l'altro la Commissione del fatto che il regime di aiuti SA.36080 (2013/NN-2) dovrebbe essere considerato una modificazione del regime di aiuti esistente SA.35482 (2012/N) (il "regime di aiuti esistente").
- (6) La presente decisione riguarda esclusivamente il caso SA.36080 (2013-NN-2), segnatamente aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici alle attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (7) Prestiti agevolati alle imprese danneggiate dai terremoti del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

2.2. Obiettivo

- (8) L'obiettivo del regime di aiuti esistente è compensare i danni provocati dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e dalle relative scosse di assestamento, che hanno colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, causando danni materiali e perdite economiche a imprese del comparto agricolo per un valore stimato di 2 662 000 000 EUR. La descrizione completa della misura è contenuta nella decisione iniziale. Il regime di aiuti in esame che modifica il regime di aiuti esistente (il "regime di aiuti modificativo") persegue lo stesso obiettivo.

² Decisione della Commissione del 5 maggio 2015 relativa al caso SA.39900 (2015/N) — Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo (GU C 234 del 17.7.2015, pag. 6), testo integrale disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

³ Decisione della Commissione C(2014) 2356 final del 7 aprile 2014 (GU C 348 del 3.10.2014, pag. 5), testo integrale disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

2.3. Base giuridica

- (9) Le basi giuridiche del regime di aiuti modificativo sono:
- (a) l'articolo 11, comma 7 (e seguenti) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
 - (b) l'articolo 6 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71.

2.4. Durata

- (10) La prima base giuridica del regime di aiuti modificativo (paragrafo 9, lettera a)) è entrata in vigore già l'11 ottobre 2012, e l'Italia ha dichiarato che i crediti agevolati sono stati concessi alle imprese a partire dal dicembre 2012. A norma del regime di aiuti modificativo, le imprese potevano fare domanda per crediti agevolati della durata di due anni fino al 31 ottobre 2013. La presente decisione non incide sulla durata del regime di aiuti esistente, che scade il 29 maggio 2017 per l'Emilia Romagna e la Lombardia e il 29 maggio 2016 per il Veneto.

2.5. Dotazione di bilancio

- (11) La dotazione di bilancio per l'intero regime di aiuti (relativo ai settori agricolo e non agricoli) è pari a 215 000 000 EUR (145 000 000 EUR per il 2013 e 70 000 000 EUR per il 2014). Una parte della dotazione è destinata al settore agricolo (finora le sovvenzioni ammontano a 77 131 000 EUR) e si aggiunge al bilancio iniziale di 2 662 000 000 EUR menzionato nella decisione iniziale.
- (12) L'Italia ha stimato che alla fine del 2013 i prestiti coperti dal regime di aiuti corrispondevano ad una media di 125 000 EUR per beneficiario e che gli aiuti sotto forma di contributi in conto interessi erano in media pari a 2 500 EUR per impresa⁴.

2.6. Beneficiari

- (13) Del regime di aiuti modificativo possono beneficiare esclusivamente le imprese attive nel settore agricolo in grado di dimostrare che i danni da esse subiti sono una conseguenza diretta degli eventi sismici del maggio 2012. La descrizione più approfondita dei beneficiari è contenuta nella decisione iniziale.
- (14) Il numero stimato di beneficiari è superiore a 1000.

2.7. Strumento di aiuto

- (15) Prestiti agevolati. Tale strumento di aiuto era già previsto nel quadro della decisione iniziale a favore delle imprese, per compensare i danni provocati dai sismi. Il regime di aiuti modificativo prevede la concessione di contributi in conto

⁴ Si tratta di informazioni relative alle imprese dei settori agricolo e non agricoli e ai lavoratori autonomi, tratte dalla decisione della Commissione C(2014) 2356 del 7.4.2014.

interessi su prestiti contratti dai beneficiari per gli importi sospesi relativi a tributi e contributi previdenziali dovuti fino a novembre 2013 (paragrafi da 16 a 20).

2.8. Descrizione del regime di aiuti modificativo

- (16) Nel quadro del regime di aiuti modificativo, le imprese che hanno subito un danno in seguito agli eventi sismici del 2012 beneficiano di sostegno sotto forma di crediti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e primi assicurativi dovuti per il periodo successivo alla calamità naturale e provvisoriamente sospesi dalle autorità italiane a causa di forza maggiore, data l'impossibilità per le imprese di pagare e per l'amministrazione pubblica di ricevere pagamenti in maniera regolare a seguito delle disfunzioni causate dalla calamità naturale.
- (17) Più precisamente, le imprese che hanno subito un danno a seguito degli eventi sismici del 2012 possono chiedere a intermediari finanziari (banche operanti nei territori colpiti dal sisma) prestiti agevolati della durata massima di due anni, al fine di corrispondere tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, il cui pagamento era stato sospeso successivamente alla calamità naturale. Le imprese beneficiarie dispongono di due anni per il rimborso rateale del prestito.
- (18) Gli intermediari finanziari possono ricevere finanziamenti nel quadro del regime mediante crediti concessi dalla Cassa depositi e prestiti (il principale fondo di investimento istituzionale italiano sotto il controllo pubblico). Il rifinanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti avviene a tassi d'interesse favorevoli sulla base di una convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e tale vantaggio è trasferito interamente ai beneficiari finali. Il regime di aiuti modificativo prevede che lo Stato rimborsi agli intermediari finanziari i costi sostenuti (interessi e spese amministrative per la gestione dei prestiti⁵) mediante un meccanismo di credito d'imposta che prevede che le banche possano detrarre dalle imposte dovute l'importo totale dei costi sostenuti. Al fine di liberare gli intermediari finanziari da passività derivanti da questo regime di aiuti di Stato, tutti i prestiti erogati nell'ambito del regime di aiuti modificativo sono coperti da una garanzia di Stato⁶.
- (19) La base giuridica del 2012 (paragrafo 9, lettera a)) fissava al 30 novembre 2012 la fine del primo periodo di sospensione del pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi, e le imprese avrebbero dovuto pagare tali tributi, contributi e premi entro il 17 dicembre 2012. Le imprese potevano chiedere crediti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi sospesi fino al 30 novembre 2012, nonché di quelli dovuti per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2012 e il 30 giugno 2013.
- (20) La base giuridica del 2013 (paragrafo 9, lettera b)) ha prorogato i termini stabiliti nella base giuridica del 2012, in quanto le imprese potevano richiedere fino al 31

⁵ I costi amministrativi delle banche per gestire questi crediti sono fissati a 300 EUR per credito. Sulla base dei dati raccolti dall'ABI, il costo medio reale per i 4821 crediti (relativi alle imprese dei settori agricolo e non agricoli e ai lavoratori autonomi) concessi fino alla fine del 2013 ammontava a 434 EUR (informazioni tratte dalla decisione della Commissione C(2014) 2356 del 7.4.2014).

⁶ Le autorità italiane hanno confermato che il meccanismo di rifinanziamento e rimborso per le banche di appoggio è predisposto in modo da essere privo di elementi di aiuto e che non fornirà in nessun caso un vantaggio aggiuntivo per dette banche, poiché tutti i vantaggi sono trasferiti ai beneficiari finali (informazioni tratte dalla decisione della Commissione C(2014) 2356 del 7.4.2014).

ottobre 2013 i crediti agevolati per il pagamento di tutti i tributi, contributi e premi assicurativi dovuti fino al 15 novembre 2013.

- (21) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia e che, nel caso in cui l'aiuto sia corrisposto a un'associazione o organizzazione di produttori, il suo importo non supera l'importo cui è ammissibile l'azienda.
- (22) Così come definito nel regime di aiuti esistente, il danno è calcolato a livello del singolo beneficiario. A tale proposito, le autorità italiane hanno confermato che il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale. Le autorità italiane hanno inoltre confermato che il calcolo delle perdite di reddito corrisponde alla differenza tra il quantitativo di prodotti ottenuti durante l'anno della calamità naturale moltiplicato per il prezzo medio di vendita e il quantitativo medio annuo di prodotti ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale, moltiplicato per il prezzo medio di vendita. Le autorità italiane hanno assicurato che il metodo di calcolo ha tenuto conto di altri costi sostenuti dal beneficiario a causa della calamità naturale e dei costi non legati alla calamità naturale che sarebbero altrimenti stati sostenuti dai beneficiari al fine, rispettivamente, di aumentare o ridurre il risultato del calcolo.
- (23) Poiché sono versati a rate, gli aiuti sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare a tal fine è il tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁷.
- (24) Le autorità italiane hanno confermato che si tiene conto delle norme relative al cumulo degli aiuti e che l'importo complessivo della compensazione ricevuta da un singolo beneficiario da fondi pubblici combinati con indennità assicurative non supera in alcun caso il 100% dei danni accertati.

2.9. Altre condizioni del regime di aiuti esistente

- (25) Tutti gli altri elementi del regime di aiuti esistente descritto nella decisione iniziale (ambito geografico, costi ammissibili, beneficiari, gestione del regime, carattere della calamità) restano invariati.

2.10. Altri impegni

- (26) L'Italia si è impegnata a pubblicare le informazioni richieste ai punti 128 e 129 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020⁸ (gli "orientamenti 2014-2020") dopo il 1° luglio 2016.

⁷ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

⁸ GU C 204 del 1.7.2014, pag. 1.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (27) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il regime deve apportare un beneficio economico a un'impresa che non sarebbe stata in grado di realizzare nell'esercizio della sua normale attività, deve essere concesso a talune imprese, deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali e deve essere in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
- (28) L'esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE è stata accertata nella decisione iniziale. La Commissione rimanda interamente a tale valutazione.

3.2. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (29) Trattandosi di un regime che è già entrato in vigore, la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE prima di darvi attuazione.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE

- (30) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, un aiuto è ritenuto compatibile con il mercato interno se è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
- (31) Nella decisione iniziale, tale deroga è stata riconosciuta applicabile, in quanto l'aiuto soddisfaceva i requisiti di cui al capitolo V.B.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁹ (gli "orientamenti 2007-2013").
- (32) Per quanto riguarda il regime di aiuti modificativo, il capitolo V.B.2 degli orientamenti 2007-2013 è applicabile alle decisioni di concessione adottate anteriormente al 1° luglio 2014, che corrisponde alla data di entrata in vigore degli orientamenti 2014-2020. Per gli aiuti concessi o da concedere dopo tale data, si applicano la parte I e la parte II, sezione 1.2.1.1, degli orientamenti 2014-2020.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013

- (33) Conformemente al punto 120 degli orientamenti 2007-2013, il capitolo V.B.2 si applica all'intero settore agricolo. Come indicato ai paragrafi 6 e 8, tale condizione è soddisfatta.
- (34) Per quanto riguarda la condizione dell'interpretazione restrittiva della nozione di "calamità naturale" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE,

⁹ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

sviluppata ai punti 121 e 122 degli orientamenti 2007-2013, tale condizione è rispettata poiché i terremoti del maggio 2012, come descritto nella decisione iniziale, sono stati ritenuti calamità naturali.

- (35) Come richiesto al punto 123 degli orientamenti 2007-2013, la compensazione, anche se combinata con indennità assicurative, non supera il 100% dei danni accertati ed è calcolata a livello del singolo beneficiario (paragrafi 24 e 22, rispettivamente). Inoltre, i beneficiari sono solo quelle imprese in grado di dimostrare un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito, come indicato al paragrafo 12. La Commissione ritiene quindi che le condizioni del punto 123 degli orientamenti 2007-2013 siano rispettate.
- (36) A norma della decisione iniziale, come modificata dalla decisione della Commissione del 5 maggio 2015 (paragrafo 2), le domande di aiuto devono pervenire entro tre anni dall'evento sismico e il pagamento degli aiuti deve avvenire entro cinque anni da tale data per l'Emilia Romagna e la Lombardia, ed entro quattro anni per il Veneto, in linea con i requisiti del punto 119 degli orientamenti 2007-2013.
- (37) Conformemente al punto 16 degli orientamenti 2007-2013, la necessità di individuare un effetto di incentivo non si applica ai regimi di aiuti di natura compensativa, in cui rientra il regime di aiuti modificativo.
- (38) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che le condizioni del capitolo V.B.2 degli orientamenti 2007-2013 sono soddisfatte.

3.3.3. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

3.3.3.1. Principi di valutazione comuni

Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

- (39) Come descritto al paragrafo 8, l'obiettivo del regime in questione è compensare i danni provocati dai terremoti del 20 e del 29 maggio 2012 e dalle relative scosse di assestamento, che hanno colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, al fine di ripristinare il funzionamento efficiente del settore agricolo nelle zone interessate. Il regime di aiuti modificativo contribuisce quindi al raggiungimento di un obiettivo comune, in linea con i punti 43 e 44 degli orientamenti 2014-2020 e non comporta un impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto 52 degli orientamenti 2014-2020.

Necessità dell'intervento statale — Adeguatezza degli aiuti

- (40) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui agli orientamenti 2014-2020, come analizzate nella sezione 3.3.3.2 in appresso, e rispetta la forma specifica per esso prevista (paragrafo 52), la Commissione ritiene che, in linea con i punti 55, 57 e 60 degli orientamenti 2014-2020, l'aiuto è necessario ed è concesso mediante uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune.

Effetto di incentivazione

- (41) Ai sensi del punto 75, lettera d), degli orientamenti 2014-2020, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.1, in deroga alle norme generali sull'effetto di incentivazione di cui ai punti da 70 a 74 degli orientamenti 2014-2020. La Commissione ritiene pertanto che il regime di aiuti esistente rispetti il punto 75, lettera d), degli orientamenti 2014-2020.

Proporzionalità

- (42) Conformemente al punto 84 degli orientamenti 2014-2020, se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto stabilite nella parte II degli orientamenti 2014-2020 sono rispettate, l'aiuto si considera proporzionato.
- (43) Come descritto al paragrafo 22, i costi ammissibili sono stati calcolati secondo i metodi di cui ai punti 340 e 341 degli orientamenti 2014-2020 e la compensazione del danno è limitata al 100% dei costi ammissibili (paragrafo 24), in linea con il punto 345 degli orientamenti 2014-2020.
- (44) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto è attualizzato al suo valore al momento della concessione e che il tasso d'interesse utilizzato è quello applicabile alla data di concessione dell'aiuto (paragrafo 23), in linea con il punto 88 degli orientamenti 2014-2020. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il criterio di proporzionalità.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (45) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche fissate negli orientamenti 2014-2020, come analizzate nella sezione 3.3.3.2 in appresso, e non supera la pertinente intensità massima di aiuto (paragrafo 24), la Commissione ritiene, in linea con il punto 113 degli orientamenti 2014-2020, che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.

Trasparenza

- (46) L'Italia si è impegnata a rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti 128 e 129 degli orientamenti 2014-2020 (paragrafo 26).

3.3.3.2. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto

- (47) Conformemente al punto 328 degli orientamenti 2014-2020, la sezione 1.2.1.1 si applica all'intero settore agricolo. Come indicato ai paragrafi 6 e 8, tale condizione è soddisfatta.
- (48) Per quanto riguarda la condizione dell'interpretazione restrittiva della nozione di "calamità naturale" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, nella decisione iniziale la Commissione ha considerato come calamità naturale i terremoti del maggio 2012. Tale condizione, stabilita ai punti 329 e 330 degli orientamenti 2014-2020, è dunque soddisfatta.
- (49) Conformemente al punto 331 degli orientamenti 2014-2020, gli aiuti destinati a compensare i danni arrecati da una calamità naturale possono essere concessi esclusivamente se l'autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto

formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento e se esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa. Come già analizzato nella decisione iniziale, le informazioni con cui le autorità nazionali documentano due terremoti di magnitudo pari a 5,8 e 5,9 dimostrano che l'intensità e la durata dei sismi possono essere ritenute eccezionali e in grado di causare seri danni. Per le ragioni suesposte i terremoti sono stati classificati come calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Inoltre, come indicato al paragrafo 13, possono beneficiare del regime solo le imprese che dimostrano un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito. Pertanto, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di cui al punto 331 degli orientamenti.

- (50) Conformemente al punto 333 degli orientamenti 2014-2020, l'aiuto deve essere pagato direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda. Come indicato al paragrafo 21, tale condizione è soddisfatta.
- (51) Conformemente al punto 334 degli orientamenti 2014-2020, il regime di aiuti deve essere istituito entro tre anni dalla data in cui si è verificato il sinistro e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. A norma della decisione iniziale, come modificata dalla decisione della Commissione del 5 maggio 2015 (paragrafo 2), le domande di aiuto devono pervenire entro tre anni dall'evento sismico e il pagamento degli aiuti deve avvenire entro cinque anni da tale data per l'Emilia Romagna e la Lombardia, ed entro quattro anni per il Veneto. La Commissione ritiene che le condizioni del punto 334 degli orientamenti 2014-2020 siano rispettate.
- (52) Conformemente ai punti 337 e 338 degli orientamenti 2014-2020, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere i danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione nonché perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola. Le spese ammissibili sono state descritte in dettaglio nella decisione iniziale (paragrafo 25) e soddisfano i requisiti di cui ai punti 337 e 338 degli orientamenti 2014-2020.
- (53) Come precisato al paragrafo 22, il danno è calcolato a livello del singolo beneficiario, in linea con il punto 339 degli orientamenti 2014-2020.
- (54) La descrizione del calcolo dei danni materiali e delle perdite di reddito fornita dalle autorità italiane (paragrafo 22) rispecchia le disposizioni dei punti 340, 341 e 342 degli orientamenti 2014-2020 e può pertanto essere accettata.
- (55) Le autorità italiane hanno inoltre confermato che, in linea con il punto 345 degli orientamenti 2014-2020, l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (paragrafo 24). A tale scopo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro di tutti i contributi concessi nell'ambito del regime di aiuti esistente, in cui sono registrati tutti i relativi dati, come descritto nella decisione iniziale.

(56) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che le condizioni della sezione 1.2.1.1 degli orientamenti 2014-2020 sono rispettate.

4. CONCLUSIONI

La Commissione deplora che l'Italia abbia dato esecuzione al regime in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.


Ciononostante, sulla base della valutazione che precede, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹⁰, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



¹⁰ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).